



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.114/10/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETE 7 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETESETTE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la delibera dell'Autorità n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 13 febbraio 2008, n. 20/08/DICAM/N°PROC.1771/FB, notificato in data 1° marzo 2008, con il quale veniva contestata alla società RETE 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Regio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesette*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per le trasmissioni mandate in onda in data 30 maggio 2007 dalle ore 23:58 fino alle ore 00:15 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:55 alle ore 05:55 (promozioni servizi *audiotex*), in data 12 giugno 2007 dalle ore 00:18 (*Sexy football girls*) e dalle ore 01:12 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), in data 15 giugno 2007 dalle ore 00:00 fino alle ore 00:19 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:59 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), in data 16 giugno 2007 dalle ore 00:00 fino alle ore 00:10 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:49 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), nonché a partire dalle ore 23:42 del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1° luglio 2007 alle ore 00:34 del 2 luglio 2007 (*Eros Graffiti*), ed in data 2 luglio 2007 dalle ore 01:36 alle ore 02:02 (*Eros Graffiti*), e dalle ore 01:13 fino alle ore 01:36 (*Sexy football girls*);

VISTE le memorie giustificative in data 30 marzo 2008 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0019091 del 2 aprile 2008), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- "*Sexy football girls*" è un programma artistico a carattere ironico-satirico sul gioco del calcio certamente inidoneo a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il suddetto programma, stante la sua natura ironico-satirica, non può definirsi pornografico e non può essere considerato offensivo del pudore ovvero idoneo a far venir meno il senso della continenza sessuale poiché certamente non è finalizzato all'eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale né esso presenta una visione insistita diretta e ravvicinata dell'organo genitale;

- le scene oggetto di contestazione non possono essere definite fini a se stesse, in quanto inserite in un contesto artistico caricaturale del gioco del calcio;

- "*Eros Graffiti*" è una trasmissione/magazine in bianco e nero di carattere documentaristico sulle scoperte, la vita sociale del secolo scorso che tende ad illustrare anche la storia dell'erotismo con musiche d'epoca e situazioni erotiche;

- le scene oggetto di contestazione non possono essere definite pornografiche in quanto non risultano connotate da gratuità bensì funzionali all'economia dell'opera in cui sono inserite, intesa a ricostruire, con un pizzico di malizia, usi e costumi, anche di natura erotica, del secolo scorso;

- detta trasmissione, in relazione all'orario di messa in onda (fascia oraria notturna) non è idonea a nuocere ai minori;

- per quanto attiene al programma promozionale di servizi audiotex "*diva futura channel*" - mandato in onda sempre con scritta in sovrimpressioni che avvisa il telespettatore della destinazione ad un pubblico adulto - esso non può definirsi a carattere pornografico in quanto si tratta di trasmissione in diretta in cui le protagoniste si limitano a ballare, talvolta in topless, senza esibire mai organi genitali;

UDITA la parte in audizione in data 22 maggio 2008, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Rete 7 S.p.A., nel riportarsi integralmente alla citata memoria difensiva del 30 marzo 2008, ha rappresentato che:

- la società Rete 7 S.p.A., non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha comunque disposto la sospensione della trasmissione di promozioni di servizi audiotex a carattere erotico dal giugno 2007 e degli altri programmi oggetto della contestazione in esame dal 2 ottobre 2007 (data di notifica della precedente contestazione dell'Autorità n.107/07 DICAM del 25 settembre 2007);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'emittente a causa del numero delle contestazioni notificate in una materia suscettibile di diverse interpretazioni e regolata da un recente orientamento dell'Autorità (contenuto nella delibera n. 23/07/CSP), ancora sconosciuto all'atto della messa in onda delle trasmissioni contestate, rischia, nell'ipotesi di mancata archiviazione, la perdita dei contributi per l'anno 2007 e riflessi negativi sul bilancio conseguenti alla sproporzione tra l'entità delle sanzioni e le condizioni economiche dell'emittente che la vedrebbe costretta a un ridimensionamento globale dei dipendenti e dell'attività;

- a fronte della trasmissione da parte di molteplici emittenti piemontesi e di emittenti lombarde che diffondono in Piemonte, di programmi analoghi a quelli oggetto di contestazione, si rileva una particolare insistenza delle segnalazioni nei riguardi di "Retesette" e tale disparità determina grave danno economico e di immagine all'emittente;

VISTO che nel corso della citata audizione del 22 maggio 2008 il rappresentante della Società Rete 7 S.p.A., ha depositato agli atti copia del "Registro dei procedimenti trasmessi all'AGCOM anno 2007-2008 aggiornato l'11 marzo 2008" rilasciata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del Piemonte ed altresì una nota del responsabile del palinsesto, sig.ra Magda Nari, ove si precisa che i programmi oggetto di contestazione (pubblicità servizi audiotex "Diva futura" – "Eros Graffiti" – "Sexy football Girls"), trasmessi anche da altre emittenti del Piemonte, sono stati oggetto di procedimenti da parte del Co.Re.Com. che si sono conclusi per la maggior parte con provvedimento di archiviazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 20/08/DICAM N°PROC.1771/FB - stante l'orario di trasmissione dei programmi oggetto di contestazione - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- negli episodi della trasmissione "Sexy football girls" mandati in onda dall'emittente, le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso integrano, al di là del carattere ironico del programma in cui vengono presentate, la fattispecie di scene pornografiche;

- nel corso della trasmissione "Eros Graffiti" le immagini di nudo integrale, talvolta con visione dell'organo genitale femminile, nonché la rappresentazione esplicita di rapporti sessuali ed atti sessuali tra persone dello stesso sesso integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto risultano connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, inteso a ricostruire usi e costumi del secolo scorso, e risultano altresì esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- nel programma promozionale di servizi audiotex “*diva futura channel*” la rappresentazione di modelle in pose ed atteggiamenti che richiamano o simulano l’attività sessuale, accompagnate da rappresentazioni verbali allusive di attività attinenti alla sfera sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla stimolazione dell’istinto sessuale;

- la circostanza che in detta trasmissione compare una scritta che avvisa i telespettatori sulla destinazione dei programmi ad un pubblico adulto, non esclude la responsabilità dell’emittente, giacché grava su quest’ultima il divieto assoluto di trasmissione di scene pornografiche, anche al di fuori della fascia oraria c.d. “protetta”, né l’avviso fornito può concretizzare una particolare modalità di riservatezza ovvero una cautela idonea a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore;

- la circostanza che programmi “analoghi” a quelli oggetto di contestazione venivano mandati in onda su molteplici emittenti piemontesi ed emittenti lombarde che diffondono in Piemonte, non esclude la responsabilità alla società Rete 7 S.p.A. nel caso di specie, tenuto conto dell’accertata violazione del divieto di trasmissione di programmi recanti scene pornografiche e del fatto che la concessionaria per l’esercizio di attività televisiva è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- dalla copia del “*Registro dei procedimenti trasmessi all’AGCOM anno 2007-2008 aggiornato l’11 marzo 2008*” rilasciata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del Piemonte, depositata agli atti dalla società Rete 7 S.p.A., non si rileva una particolare insistenza delle segnalazioni nei riguardi di “*Retesette*” rispetto a quelle presentate nei confronti di altre emittenti che diffondono in Piemonte, ed anzi si rilevano 17 provvedimenti di archiviazione nei confronti di “*Retesette*” da parte del citato Co.Re.Com a fronte di 21 segnalazioni ricevute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 2010 con il quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società Retesette S.p.A. per l’annullamento della delibera n. 178/08/CSP del 17 luglio 2008 con la quale l’Autorità ha ordinato alla società RETE 7 S.p.A. di pagare la sanzione amministrativa di euro 11.000,00 (undicimila/00), per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per le trasmissioni mandate in onda da “*Retesette*” in data 30 maggio 2007 dalle ore 23:58 fino alle ore 00:15 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:55 alle ore 05:55 (promozioni servizi *audiotex*), in data 12 giugno 2007 dalle ore 00:18 (*Sexy football girls*) e dalle ore 01:12 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), in data 15 giugno 2007 dalle ore 00:00 fino alle ore 00:19 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:59 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), in data 16 giugno 2007 dalle ore 00:00 fino alle ore 00:10 (*Sexy football girls*) e dalle ore 00:49 fino alle ore 05:56 (promozioni servizi *audiotex*), nonché a partire dalle ore 23:42 del 1° luglio 2007 alle ore 00:34 del 2 luglio 2007 (*Eros*)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Graffiti), ed in data 2 luglio 2007 dalle ore 01:36 alle ore 02:02 (*Eros Graffiti*), e dalle ore 01:13 fino alle ore 01:36 (*Sexy football girls*);

VISTO il parere di merito n. 02721/2009 con il quale la Sezione Prima del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 settembre 2009 ha ritenuto il ricorso presentato dalla società Retesette S.p.A. meritevole di accoglimento per difetto di motivazione della citata delibera n.178/08/CSP in ordine alla entità della sanzione irrogata;

RILEVATO che risultano invariati i presupposti di fatto e di diritto sussistenti al momento dell'adozione della delibera n. 178/08/CSP e, di conseguenza, tuttora validi gli atti endoprocedimentali ed istruttori da cui ha tratto origine il provvedimento giudicato affetto da vizio di forma per difetto di motivazione nella determinazione della sanzione pecuniaria irrogata;

RITENUTO, al fine di evitare dispersione di attività amministrativa, di procedere alla rinnovazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti della società Retesette S.p.A. ribadendo la statuizione imposta e modificando la parte motiva emendandola dal vizio di forma censurato mediante l'esplicitazione congrua ed esauriente dei motivi che determinano il "*quantum*" della sanzione irrogata;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura di circa due volte il minimo edittale pari a euro 1.000,00 (mille/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: sebbene essa debba ritenersi in linea teorica elevata in relazione al bene giuridico tutelato (interessi morali ed etici dei telespettatori), alla durata (intera nottata) ed all'intensità delle scene rappresentate, finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore, nonché alla quantità delle trasmissioni oggetto di contestazione (11 episodi di violazione), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del pudore dei programmi in esame, che in relazione all'orario notturno di trasmissione (successivo alla mezzanotte) non possono se non limitatamente aver arrecato pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, né possono aver registrato una sensibile penetrazione nell'audience, circoscritto al bacino di utenza a dimensione regionale dell'emittente e costituito per lo più da telespettatori consapevoli della scelta dei programmi cui assistere, e pertanto essenzialmente da un pubblico abitualmente orientato alla visione di prodotti televisivi destinati agli adulti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha avvisato i telespettatori, tramite una scritta in sovrimpressione, sulla destinazione di taluni programmi ad un pubblico adulto ed ha dichiarato di aver



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposto la sospensione di trasmissioni analoghe a quelle contestate già prima della notifica dell'atto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rete 7 S.p.A., che ha dichiarato di non essere al corrente, all'atto della messa in onda delle trasmissioni contestate, del recente orientamento dell'Autorità espresso nella delibera n. 23/07/CSP, e di non aver inteso violare le vigenti disposizioni in materia obblighi di programmazione, è tuttavia titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: sulla base del fatturato che l'emittente ha dichiarato nell'informativa economica di sistema di aver realizzato per l'anno 2008, si presume che le condizioni economiche della stessa siano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni sia pari a euro 11.000,00 (undicimila/00), ossia a euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 11), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società RETE 7 S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Regio Parco n. 146, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesette*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 11.000,00 (undicimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento n. 114/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola